



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINOTTI, CASSON, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASTICO, BERTUZZI, CECCANTI, CHITI, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, ICHINO, MAGISTRELLI, MAZZUCONI, PEGORER, PERDUCA, SERRA, STRADIOTTO e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2010

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre 2008

ONOREVOLI SENATORI. – Il Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, adottato l'8 giugno 1977 e ratificato dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762, contiene una serie di disposizioni che vietano gli attacchi militari indiscriminati a danno delle popolazioni civili e quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato. Il medesimo protocollo stabilisce inoltre che coloro che preparano o decidono un attacco hanno la responsabilità di prendere tutte le precauzioni praticamente possibili, nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o almeno di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati.

Le munizioni a grappolo (*cluster*), per le loro caratteristiche intrinseche, rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario sopra richiamate, previste a protezione delle popolazioni civili. Le *cluster bomb* sono infatti armi di grandi dimensioni, che vengono sganciate da aerei o esplose da sistemi di artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili, in grado di rilasciare nell'aria bombe più piccole, chiamate *bomblet* o submunizioni. Hanno una capacità di dispersione in un'area molto vasta, e possono rimanere inesplose sul terreno e colpire anche molti anni dopo la loro dispersione, mantenendo inalterato nel tempo il loro effetto letale. Il danno causato alle popolazioni è enorme: si calcola che degli 11.000 individui che, ogni anno, rimangono vittime di questi ordigni nei 23 Paesi dove sono disseminati, il 98 per cento siano civili e ben un

quarto di essi siano bambini. Un esempio degli effetti dell'utilizzo delle *cluster bomb* è quello registrato in Libano, dove, secondo stime delle Nazioni Unite, sono rimasti sul terreno circa 100.000 ordigni inesplosi, con un effetto potenzialmente devastante sulla popolazione civile, e dove gli stessi militari italiani della missione UNIFIL (*United Nations interim force in Lebanon*) sono stati impegnati in un'attività, tanto meritoria quanto difficile, di bonifica del territorio.

In data 28 maggio 2008, l'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato all'unanimità un ordine del giorno *bipartisan*, accolto con convinzione dal Governo, che, raccogliendo le istanze contenute in alcune mozioni presentate da numerosi senatori, chiedeva al Governo italiano di assumere, nell'ambito della Conferenza internazionale di Dublino che si sarebbe conclusa il 30 maggio successivo, un fermo impegno per la messa al bando delle *cluster bomb*, e di sviluppare un'adeguata azione diplomatica per coinvolgere la comunità internazionale nell'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante che vietasse, senza ambiguità, l'uso, la produzione, il trasferimento, la vendita e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo. La Conferenza di Dublino ha approvato il testo della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (*Convention on Cluster Munitions - CCM*), aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre successivo, che prevede la proibizione dell'uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe a grappolo e impegna i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime.

Ad oggi, la Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, che viene comunemente indicata come Convenzione di

Oslo, è stata firmata da 108 Paesi, ratificata da 38, ed è entrata in vigore il 1° agosto 2010. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ne ha salutato con soddisfazione l'entrata in vigore, indicando in questa una tappa fondamentale verso il disarmo mondiale, per liberare il mondo da quelle che ha definito «armi ignobili».

Anche grazie all'azione di indirizzo del Parlamento, il Governo italiano è stato tra i primi Paesi a firmare la Convenzione di Oslo, lo stesso 3 dicembre 2008. Tuttavia, a distanza di quasi due anni, l'Italia non ha ancora provveduto alla sua ratifica. In una risoluzione recentemente approvata dal Parlamento europeo (8 luglio 2010), dal titolo «*European Parliament resolution on the entry into force of the Convention on Cluster*

Munitions (CCM) and the role of EU», si invitano tutti gli Stati membri a firmare e ratificare la Convenzione prima della fine del 2010, e si riportano in elenco i Paesi che ancora mancano all'appello, tra cui figura, appunto, l'Italia.

Anche in vista del prossimo «Primo meeting degli Stati-parte» a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione, che si svolgerà a Vientiane, Laos, il prossimo novembre, sarebbe necessario porre rimedio al ritardo del nostro Paese, provvedendo in tempi quanto più possibile rapidi all'esame e all'approvazione del presente disegno di legge, che reca autorizzazione alla ratifica della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DIPLOMATIC CONFERENCE FOR
THE ADOPTION OF A CONVENTION
ON CLUSTER MUNITIONS**

CCM/77

30 May 2008
Original: ENGLISH
FRENCH
SPANISH

DUBLIN 19 – 30 MAY 2008

Convention on Cluster Munitions

The States Parties to this Convention,

Deeply concerned that civilian populations and individual civilians continue to bear the brunt of armed conflict,

Determined to put an end for all time to the suffering and casualties caused by cluster munitions at the time of their use, when they fail to function as intended or when they are abandoned,

Concerned that cluster munition remnants kill or maim civilians, including women and children, obstruct economic and social development, including through the loss of livelihood, impede post-conflict rehabilitation and reconstruction, delay or prevent the return of refugees and internally displaced persons, can negatively impact on national and international peace-building and humanitarian assistance efforts, and have other severe consequences that can persist for many years after use,

Deeply concerned also at the dangers presented by the large national stockpiles of cluster munitions retained for operational use and *determined* to ensure their rapid destruction,

Believing it necessary to contribute effectively in an efficient, coordinated manner to resolving the challenge of removing cluster munition remnants located throughout the world, and to ensure their destruction,

Determined also to ensure the full realisation of the rights of all cluster munition victims and *recognising* their inherent dignity,

Resolved to do their utmost in providing assistance to cluster munition victims, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as providing for their social and economic inclusion,

Recognising the need to provide age- and gender-sensitive assistance to cluster munition victims and to address the special needs of vulnerable groups,

Bearing in mind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities which, *inter alia*, requires that States Parties to that Convention undertake to ensure and promote the full realisation of all human rights and fundamental freedoms of all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability,

Mindful of the need to coordinate adequately efforts undertaken in various fora to address the rights and needs of victims of various types of weapons, and *resolved* to avoid discrimination among victims of various types of weapons,

Reaffirming that in cases not covered by this Convention or by other international agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law, derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience,

Resolved also that armed groups distinct from the armed forces of a State shall not, under any circumstances, be permitted to engage in any activity prohibited to a State Party to this Convention,

Welcoming the very broad international support for the international norm prohibiting anti-personnel mines, enshrined in the 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction,

Welcoming also the adoption of the Protocol on Explosive Remnants of War, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, and its entry into force on 12 November 2006, and *wishing* to enhance the protection of civilians from the effects of cluster munition remnants in post-conflict environments,

Bearing in mind also United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security and United Nations Security Council Resolution 1612 on children in armed conflict,

Welcoming further the steps taken nationally, regionally and globally in recent years aimed at prohibiting, restricting or suspending the use, stockpiling, production and transfer of cluster munitions,

Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as evidenced by the global call for an end to civilian suffering caused by cluster munitions and *recognising* the efforts to that end undertaken by the United Nations, the International Committee of the Red Cross, the Cluster Munition Coalition and numerous other non-governmental organisations around the world,

Reaffirming the Declaration of the Oslo Conference on Cluster Munitions, by which, *inter alia*, States recognised the grave consequences caused by the use of cluster munitions and committed themselves to conclude by 2008 a legally binding instrument that would prohibit the use, production, transfer and stockpiling of cluster munitions that cause unacceptable harm to civilians, and would establish a framework for cooperation and assistance that ensures adequate provision of care and rehabilitation for victims, clearance of contaminated areas, risk reduction education and destruction of stockpiles,

Emphasising the desirability of attracting the adherence of all States to this Convention, and *determined* to work strenuously towards the promotion of its universalisation and its full implementation,

Basing themselves on the principles and rules of international humanitarian law, in particular the principle that the right of parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited, and the rules that the parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly direct their operations against military objectives only, that in the conduct of military operations constant care shall be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects and that the civilian population and individual civilians enjoy general protection against dangers arising from military operations,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

General obligations and scope of application

1. Each State Party undertakes never under any circumstances to:
 - (a) Use cluster munitions;
 - (b) Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster munitions;
 - (c) Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.
2. Paragraph 1 of this Article applies, *mutatis mutandis*, to explosive bomblets that are specifically designed to be dispersed or released from dispensers affixed to aircraft.
3. This Convention does not apply to mines.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

1. **“Cluster munition victims”** means all persons who have been killed or suffered physical or psychological injury, economic loss, social marginalisation or substantial impairment of the realisation of their rights caused by the use of cluster munitions. They include those persons directly impacted by cluster munitions as well as their affected families and communities;
2. **“Cluster munition”** means a conventional munition that is designed to disperse or release explosive submunitions each weighing less than 20 kilograms, and includes those explosive submunitions. It does not mean the following:
 - (a) A munition or submunition designed to dispense flares, smoke, pyrotechnics or chaff; or a munition designed exclusively for an air defence role;

- (b) A munition or submunition designed to produce electrical or electronic effects;
- (c) A munition that, in order to avoid indiscriminate area effects and the risks posed by unexploded submunitions, has all of the following characteristics:
 - (i) Each munition contains fewer than ten explosive submunitions;
 - (ii) Each explosive submunition weighs more than four kilograms;
 - (iii) Each explosive submunition is designed to detect and engage a single target object;
 - (iv) Each explosive submunition is equipped with an electronic self-destruction mechanism;
 - (v) Each explosive submunition is equipped with an electronic self-deactivating feature;

3. **“Explosive submunition”** means a conventional munition that in order to perform its task is dispersed or released by a cluster munition and is designed to function by detonating an explosive charge prior to, on or after impact;

4. **“Failed cluster munition”** means a cluster munition that has been fired, dropped, launched, projected or otherwise delivered and which should have dispersed or released its explosive submunitions but failed to do so;

5. **“Unexploded submunition”** means an explosive submunition that has been dispersed or released by, or otherwise separated from, a cluster munition and has failed to explode as intended;

6. **“Abandoned cluster munitions”** means cluster munitions or explosive submunitions that have not been used and that have been left behind or dumped, and that are no longer under the control of the party that left them behind or dumped them. They may or may not have been prepared for use;

7. **“Cluster munition remnants”** means failed cluster munitions, abandoned cluster munitions, unexploded submunitions and unexploded bomblets;

8. **“Transfer”** involves, in addition to the physical movement of cluster munitions into or from national territory, the transfer of title to and control over cluster munitions, but does not involve the transfer of territory containing cluster munition remnants;

9. **“Self-destruction mechanism”** means an incorporated automatically-functioning mechanism which is in addition to the primary initiating mechanism of the munition and which secures the destruction of the munition into which it is incorporated;

10. **“Self-deactivating”** means automatically rendering a munition inoperable by means of the irreversible exhaustion of a component, for example a battery, that is essential to the operation of the munition;

11. **“Cluster munition contaminated area”** means an area known or suspected to contain cluster munition remnants;

12. “**Mine**” means a munition designed to be placed under, on or near the ground or other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or a vehicle;
13. “**Explosive bomblet**” means a conventional munition, weighing less than 20 kilograms, which is not self-propelled and which, in order to perform its task, is dispersed or released by a dispenser, and is designed to function by detonating an explosive charge prior to, on or after impact;
14. “**Dispenser**” means a container that is designed to disperse or release explosive bomblets and which is affixed to an aircraft at the time of dispersal or release;
15. “**Unexploded bomblet**” means an explosive bomblet that has been dispersed, released or otherwise separated from a dispenser and has failed to explode as intended.

Article 3

Storage and stockpile destruction

1. Each State Party shall, in accordance with national regulations, separate all cluster munitions under its jurisdiction and control from munitions retained for operational use and mark them for the purpose of destruction.
2. Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article as soon as possible but not later than eight years after the entry into force of this Convention for that State Party. Each State Party undertakes to ensure that destruction methods comply with applicable international standards for protecting public health and the environment.
3. If a State Party believes that it will be unable to destroy or ensure the destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article within eight years of entry into force of this Convention for that State Party it may submit a request to a Meeting of States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for completing the destruction of such cluster munitions by a period of up to four years. A State Party may, in exceptional circumstances, request additional extensions of up to four years. The requested extensions shall not exceed the number of years strictly necessary for that State Party to complete its obligations under paragraph 2 of this Article.
4. Each request for an extension shall set out:
 - (a) The duration of the proposed extension;
 - (b) A detailed explanation of the proposed extension, including the financial and technical means available to or required by the State Party for the destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article and, where applicable, the exceptional circumstances justifying it;
 - (c) A plan for how and when stockpile destruction will be completed;

- (d) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions held at the entry into force of this Convention for that State Party and any additional cluster munitions or explosive submunitions discovered after such entry into force;
- (e) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions destroyed during the period referred to in paragraph 2 of this Article; and
- (f) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions remaining to be destroyed during the proposed extension and the annual destruction rate expected to be achieved.

5. The Meeting of States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors referred to in paragraph 4 of this Article, assess the request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for an extension. The States Parties may decide to grant a shorter extension than that requested and may propose benchmarks for the extension, as appropriate. A request for an extension shall be submitted a minimum of nine months prior to the Meeting of States Parties or the Review Conference at which it is to be considered.

6. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention, the retention or acquisition of a limited number of cluster munitions and explosive submunitions for the development of and training in cluster munition and explosive submunition detection, clearance or destruction techniques, or for the development of cluster munition counter-measures, is permitted. The amount of explosive submunitions retained or acquired shall not exceed the minimum number absolutely necessary for these purposes.

7. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention, the transfer of cluster munitions to another State Party for the purpose of destruction, as well as for the purposes described in paragraph 6 of this Article, is permitted.

8. States Parties retaining, acquiring or transferring cluster munitions or explosive submunitions for the purposes described in paragraphs 6 and 7 of this Article shall submit a detailed report on the planned and actual use of these cluster munitions and explosive submunitions and their type, quantity and lot numbers. If cluster munitions or explosive submunitions are transferred to another State Party for these purposes, the report shall include reference to the receiving party. Such a report shall be prepared for each year during which a State Party retained, acquired or transferred cluster munitions or explosive submunitions and shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations no later than 30 April of the following year.

Article 4

Clearance and destruction of cluster munition remnants and risk reduction education

1. Each State Party undertakes to clear and destroy, or ensure the clearance and destruction of, cluster munition remnants located in cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control, as follows:

- (a) Where cluster munition remnants are located in areas under its jurisdiction or control at the date of entry into force of this Convention

- for that State Party, such clearance and destruction shall be completed as soon as possible but not later than ten years from that date;
- (b) Where, after entry into force of this Convention for that State Party, cluster munitions have become cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control, such clearance and destruction must be completed as soon as possible but not later than ten years after the end of the active hostilities during which such cluster munitions became cluster munition remnants; and
 - (c) Upon fulfilling either of its obligations set out in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph, that State Party shall make a declaration of compliance to the next Meeting of States Parties.
2. In fulfilling its obligations under paragraph 1 of this Article, each State Party shall take the following measures as soon as possible, taking into consideration the provisions of Article 6 of this Convention regarding international cooperation and assistance:
- (a) Survey, assess and record the threat posed by cluster munition remnants, making every effort to identify all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control;
 - (b) Assess and prioritise needs in terms of marking, protection of civilians, clearance and destruction, and take steps to mobilise resources and develop a national plan to carry out these activities, building, where appropriate, upon existing structures, experiences and methodologies;
 - (c) Take all feasible steps to ensure that all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected by fencing or other means to ensure the effective exclusion of civilians. Warning signs based on methods of marking readily recognisable by the affected community should be utilised in the marking of suspected hazardous areas. Signs and other hazardous area boundary markers should, as far as possible, be visible, legible, durable and resistant to environmental effects and should clearly identify which side of the marked boundary is considered to be within the cluster munition contaminated areas and which side is considered to be safe;
 - (d) Clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control; and
 - (e) Conduct risk reduction education to ensure awareness among civilians living in or around cluster munition contaminated areas of the risks posed by such remnants.
3. In conducting the activities referred to in paragraph 2 of this Article, each State Party shall take into account international standards, including the International Mine Action Standards (IMAS).
4. This paragraph shall apply in cases in which cluster munitions have been used or abandoned by one State Party prior to entry into force of this Convention for that State Party and have become cluster munition remnants that are located in areas under the jurisdiction or control of another State Party at the time of entry into force of this Convention for the latter.

- (a) In such cases, upon entry into force of this Convention for both States Parties, the former State Party is strongly encouraged to provide, *inter alia*, technical, financial, material or human resources assistance to the latter State Party, either bilaterally or through a mutually agreed third party, including through the United Nations system or other relevant organisations, to facilitate the marking, clearance and destruction of such cluster munition remnants.
- (b) Such assistance shall include, where available, information on types and quantities of the cluster munitions used, precise locations of cluster munition strikes and areas in which cluster munition remnants are known to be located.

5. If a State Party believes that it will be unable to clear and destroy or ensure the clearance and destruction of all cluster munition remnants referred to in paragraph 1 of this Article within ten years of the entry into force of this Convention for that State Party, it may submit a request to a Meeting of States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for completing the clearance and destruction of such cluster munition remnants by a period of up to five years. The requested extension shall not exceed the number of years strictly necessary for that State Party to complete its obligations under paragraph 1 of this Article.

6. A request for an extension shall be submitted to a Meeting of States Parties or a Review Conference prior to the expiry of the time period referred to in paragraph 1 of this Article for that State Party. Each request shall be submitted a minimum of nine months prior to the Meeting of States Parties or Review Conference at which it is to be considered. Each request shall set out:

- (a) The duration of the proposed extension;
- (b) A detailed explanation of the reasons for the proposed extension, including the financial and technical means available to and required by the State Party for the clearance and destruction of all cluster munition remnants during the proposed extension;
- (c) The preparation of future work and the status of work already conducted under national clearance and demining programmes during the initial ten year period referred to in paragraph 1 of this Article and any subsequent extensions;
- (d) The total area containing cluster munition remnants at the time of entry into force of this Convention for that State Party and any additional areas containing cluster munition remnants discovered after such entry into force;
- (e) The total area containing cluster munition remnants cleared since entry into force of this Convention;
- (f) The total area containing cluster munition remnants remaining to be cleared during the proposed extension;
- (g) The circumstances that have impeded the ability of the State Party to destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control during the initial ten year period referred to in paragraph 1 of this Article, and those that may impede this ability during the proposed extension;
- (h) The humanitarian, social, economic and environmental implications of the proposed extension; and

- (i) Any other information relevant to the request for the proposed extension.

7. The Meeting of States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors referred to in paragraph 6 of this Article, including, *inter alia*, the quantities of cluster munition remnants reported, assess the request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for an extension. The States Parties may decide to grant a shorter extension than that requested and may propose benchmarks for the extension, as appropriate.

8. Such an extension may be renewed by a period of up to five years upon the submission of a new request, in accordance with paragraphs 5, 6 and 7 of this Article. In requesting a further extension a State Party shall submit relevant additional information on what has been undertaken during the previous extension granted pursuant to this Article.

Article 5

Victim assistance

1. Each State Party with respect to cluster munition victims in areas under its jurisdiction or control shall, in accordance with applicable international humanitarian and human rights law, adequately provide age- and gender-sensitive assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for their social and economic inclusion. Each State Party shall make every effort to collect reliable relevant data with respect to cluster munition victims.

2. In fulfilling its obligations under paragraph 1 of this Article each State Party shall:

- (a) Assess the needs of cluster munition victims;
- (b) Develop, implement and enforce any necessary national laws and policies;
- (c) Develop a national plan and budget, including timeframes to carry out these activities, with a view to incorporating them within the existing national disability, development and human rights frameworks and mechanisms, while respecting the specific role and contribution of relevant actors;
- (d) Take steps to mobilise national and international resources;
- (e) Not discriminate against or among cluster munition victims, or between cluster munition victims and those who have suffered injuries or disabilities from other causes; differences in treatment should be based only on medical, rehabilitative, psychological or socio-economic needs;
- (f) Closely consult with and actively involve cluster munition victims and their representative organisations;
- (g) Designate a focal point within the government for coordination of matters relating to the implementation of this Article; and
- (h) Strive to incorporate relevant guidelines and good practices including in the areas of medical care, rehabilitation and psychological support, as well as social and economic inclusion.

Article 6

International cooperation and assistance

1. In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right to seek and receive assistance.
2. Each State Party in a position to do so shall provide technical, material and financial assistance to States Parties affected by cluster munitions, aimed at the implementation of the obligations of this Convention. Such assistance may be provided, *inter alia*, through the United Nations system, international, regional or national organisations or institutions, non-governmental organisations or institutions, or on a bilateral basis.
3. Each State Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the fullest possible exchange of equipment and scientific and technological information concerning the implementation of this Convention. The States Parties shall not impose undue restrictions on the provision and receipt of clearance and other such equipment and related technological information for humanitarian purposes.
4. In addition to any obligations it may have pursuant to paragraph 4 of Article 4 of this Convention, each State Party in a position to do so shall provide assistance for clearance and destruction of cluster munition remnants and information concerning various means and technologies related to clearance of cluster munitions, as well as lists of experts, expert agencies or national points of contact on clearance and destruction of cluster munition remnants and related activities.
5. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the destruction of stockpiled cluster munitions, and shall also provide assistance to identify, assess and prioritise needs and practical measures in terms of marking, risk reduction education, protection of civilians and clearance and destruction as provided in Article 4 of this Convention.
6. Where, after entry into force of this Convention, cluster munitions have become cluster munition remnants located in areas under the jurisdiction or control of a State Party, each State Party in a position to do so shall urgently provide emergency assistance to the affected State Party.
7. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the implementation of the obligations referred to in Article 5 of this Convention to adequately provide age- and gender-sensitive assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for social and economic inclusion of cluster munition victims. Such assistance may be provided, *inter alia*, through the United Nations system, international, regional or national organisations or institutions, the International Committee of the Red Cross, national Red Cross and Red Crescent Societies and their International Federation, non-governmental organisations or on a bilateral basis.
8. Each State Party in a position to do so shall provide assistance to contribute to the economic and social recovery needed as a result of cluster munition use in affected States Parties.

9. Each State Party in a position to do so may contribute to relevant trust funds in order to facilitate the provision of assistance under this Article.

10. Each State Party that seeks and receives assistance shall take all appropriate measures in order to facilitate the timely and effective implementation of this Convention, including facilitation of the entry and exit of personnel, materiel and equipment, in a manner consistent with national laws and regulations, taking into consideration international best practices.

11. Each State Party may, with the purpose of developing a national action plan, request the United Nations system, regional organisations, other States Parties or other competent intergovernmental or non-governmental institutions to assist its authorities to determine, *inter alia*:

- (a) The nature and extent of cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control;
- (b) The financial, technological and human resources required for the implementation of the plan;
- (c) The time estimated as necessary to clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control;
- (d) Risk reduction education programmes and awareness activities to reduce the incidence of injuries or deaths caused by cluster munition remnants;
- (e) Assistance to cluster munition victims; and
- (f) The coordination relationship between the government of the State Party concerned and the relevant governmental, intergovernmental or non-governmental entities that will work in the implementation of the plan.

12. States Parties giving and receiving assistance under the provisions of this Article shall cooperate with a view to ensuring the full and prompt implementation of agreed assistance programmes.

Article 7

Transparency measures

1. Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as soon as practicable, and in any event not later than 180 days after the entry into force of this Convention for that State Party, on:

- (a) The national implementation measures referred to in Article 9 of this Convention;
- (b) The total of all cluster munitions, including explosive submunitions, referred to in paragraph 1 of Article 3 of this Convention, to include a breakdown of their type, quantity and, if possible, lot numbers of each type;
- (c) The technical characteristics of each type of cluster munition produced by that State Party prior to entry into force of this Convention for it, to the extent known, and those currently owned or possessed by it, giving, where reasonably possible, such categories of information as may facilitate identification and clearance of cluster munitions; at a

- minimum, this information shall include the dimensions, fusing, explosive content, metallic content, colour photographs and other information that may facilitate the clearance of cluster munition remnants;
- (d) The status and progress of programmes for the conversion or decommissioning of production facilities for cluster munitions;
 - (e) The status and progress of programmes for the destruction, in accordance with Article 3 of this Convention, of cluster munitions, including explosive submunitions, with details of the methods that will be used in destruction, the location of all destruction sites and the applicable safety and environmental standards to be observed;
 - (f) The types and quantities of cluster munitions, including explosive submunitions, destroyed in accordance with Article 3 of this Convention, including details of the methods of destruction used, the location of the destruction sites and the applicable safety and environmental standards observed;
 - (g) Stockpiles of cluster munitions, including explosive submunitions, discovered after reported completion of the programme referred to in sub-paragraph (e) of this paragraph, and plans for their destruction in accordance with Article 3 of this Convention;
 - (h) To the extent possible, the size and location of all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control, to include as much detail as possible regarding the type and quantity of each type of cluster munition remnant in each such area and when they were used;
 - (i) The status and progress of programmes for the clearance and destruction of all types and quantities of cluster munition remnants cleared and destroyed in accordance with Article 4 of this Convention, to include the size and location of the cluster munition contaminated area cleared and a breakdown of the quantity of each type of cluster munition remnant cleared and destroyed;
 - (j) The measures taken to provide risk reduction education and, in particular, an immediate and effective warning to civilians living in cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control;
 - (k) The status and progress of implementation of its obligations under Article 5 of this Convention to adequately provide age- and gender-sensitive assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for social and economic inclusion of cluster munition victims and to collect reliable relevant data with respect to cluster munition victims;
 - (l) The name and contact details of the institutions mandated to provide information and to carry out the measures described in this paragraph;
 - (m) The amount of national resources, including financial, material or in kind, allocated to the implementation of Articles 3, 4 and 5 of this Convention; and
 - (n) The amounts, types and destinations of international cooperation and assistance provided under Article 6 of this Convention.

2. The information provided in accordance with paragraph 1 of this Article shall be updated by the States Parties annually, covering the previous calendar year, and

reported to the Secretary-General of the United Nations not later than 30 April of each year.

3. The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports received to the States Parties.

Article 8

Facilitation and clarification of compliance

1. The States Parties agree to consult and cooperate with each other regarding the implementation of the provisions of this Convention and to work together in a spirit of cooperation to facilitate compliance by States Parties with their obligations under this Convention.

2. If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions relating to a matter of compliance with the provisions of this Convention by another State Party, it may submit, through the Secretary-General of the United Nations, a Request for Clarification of that matter to that State Party. Such a request shall be accompanied by all appropriate information. Each State Party shall refrain from unfounded Requests for Clarification, care being taken to avoid abuse. A State Party that receives a Request for Clarification shall provide, through the Secretary-General of the United Nations, within 28 days to the requesting State Party all information that would assist in clarifying the matter.

3. If the requesting State Party does not receive a response through the Secretary-General of the United Nations within that time period, or deems the response to the Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the matter through the Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the submission, accompanied by all appropriate information pertaining to the Request for Clarification, to all States Parties. All such information shall be presented to the requested State Party which shall have the right to respond.

4. Pending the convening of any Meeting of States Parties, any of the States Parties concerned may request the Secretary-General of the United Nations to exercise his or her good offices to facilitate the clarification requested.

5. Where a matter has been submitted to it pursuant to paragraph 3 of this Article, the Meeting of States Parties shall first determine whether to consider that matter further, taking into account all information submitted by the States Parties concerned. If it does so determine, the Meeting of States Parties may suggest to the States Parties concerned ways and means further to clarify or resolve the matter under consideration, including the initiation of appropriate procedures in conformity with international law. In circumstances where the issue at hand is determined to be due to circumstances beyond the control of the requested State Party, the Meeting of States Parties may recommend appropriate measures, including the use of cooperative measures referred to in Article 6 of this Convention.

6. In addition to the procedures provided for in paragraphs 2 to 5 of this Article, the Meeting of States Parties may decide to adopt such other general procedures or

specific mechanisms for clarification of compliance, including facts, and resolution of instances of non-compliance with the provisions of this Convention as it deems appropriate.

Article 9

National implementation measures

Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures to implement this Convention, including the imposition of penal sanctions to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party under this Convention undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.

Article 10

Settlement of disputes

1. When a dispute arises between two or more States Parties relating to the interpretation or application of this Convention, the States Parties concerned shall consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of their choice, including recourse to the Meeting of States Parties and referral to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court.

2. The Meeting of States Parties may contribute to the settlement of the dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the States Parties concerned to start the settlement procedure of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.

Article 11

Meetings of States Parties

1. The States Parties shall meet regularly in order to consider and, where necessary, take decisions in respect of any matter with regard to the application or implementation of this Convention, including:

- (a) The operation and status of this Convention;
- (b) Matters arising from the reports submitted under the provisions of this Convention;
- (c) International cooperation and assistance in accordance with Article 6 of this Convention;
- (d) The development of technologies to clear cluster munition remnants;
- (e) Submissions of States Parties under Articles 8 and 10 of this Convention; and
- (f) Submissions of States Parties as provided for in Articles 3 and 4 of this Convention.

2. The first Meeting of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations within one year of entry into force of this Convention. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United Nations annually until the first Review Conference.

3. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or institutions, regional organisations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to attend these meetings as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

Article 12
Review Conferences

1. A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United Nations five years after the entry into force of this Convention. Further Review Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United Nations if so requested by one or more States Parties, provided that the interval between Review Conferences shall in no case be less than five years. All States Parties to this Convention shall be invited to each Review Conference.

2. The purpose of the Review Conference shall be:

- (a) To review the operation and status of this Convention;
- (b) To consider the need for and the interval between further Meetings of States Parties referred to in paragraph 2 of Article 11 of this Convention; and
- (c) To take decisions on submissions of States Parties as provided for in Articles 3 and 4 of this Convention.

3. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or institutions, regional organisations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to attend each Review Conference as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

Article 13
Amendments

1. At any time after its entry into force any State Party may propose amendments to this Convention. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations, who shall circulate it to all States Parties and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Secretary-General of the United Nations no later than 90 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the Secretary-General of the United Nations shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.

2. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or institutions, regional organisations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to attend each Amendment Conference as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

3. The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of States Parties or a Review Conference unless a majority of the States Parties request that it be held earlier.

4. Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two-thirds of the States Parties present and voting at the Amendment Conference. The Depositary shall communicate any amendment so adopted to all States.

5. An amendment to this Convention shall enter into force for States Parties that have accepted the amendment on the date of deposit of acceptances by a majority of the States which were Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instrument of acceptance.

Article 14

Costs and administrative tasks

1. The costs of the Meetings of States Parties, the Review Conferences and the Amendment Conferences shall be borne by the States Parties and States not party to this Convention participating therein, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

2. The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations under Articles 7 and 8 of this Convention shall be borne by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

3. The performance by the Secretary-General of the United Nations of administrative tasks assigned to him or her under this Convention is subject to an appropriate United Nations mandate.

Article 15

Signature

This Convention, done at Dublin on 30 May 2008, shall be open for signature at Oslo by all States on 3 December 2008 and thereafter at United Nations Headquarters in New York until its entry into force.

Article 16

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories.

2. It shall be open for accession by any State that has not signed the Convention.

3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

Article 17

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the month in which the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.
2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the date on which that State has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 18

Provisional application

Any State may, at the time of its ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally Article 1 of this Convention pending its entry into force for that State.

Article 19

Reservations

The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.

Article 20

Duration and withdrawal

1. This Convention shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security Council. Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the reasons motivating withdrawal.
3. Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the instrument of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that six-month period, the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict, the withdrawal shall not take effect before the end of the armed conflict.

Article 21

Relations with States not party to this Convention

1. Each State Party shall encourage States not party to this Convention to ratify, accept, approve or accede to this Convention, with the goal of attracting the adherence of all States to this Convention.
2. Each State Party shall notify the governments of all States not party to this Convention, referred to in paragraph 3 of this Article, of its obligations under this

Convention, shall promote the norms it establishes and shall make its best efforts to discourage States not party to this Convention from using cluster munitions.

3. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention and in accordance with international law, States Parties, their military personnel or nationals, may engage in military cooperation and operations with States not party to this Convention that might engage in activities prohibited to a State Party.

4. Nothing in paragraph 3 of this Article shall authorise a State Party:
- (a) To develop, produce or otherwise acquire cluster munitions;
 - (b) To itself stockpile or transfer cluster munitions;
 - (c) To itself use cluster munitions; or
 - (d) To expressly request the use of cluster munitions in cases where the choice of munitions used is within its exclusive control.

Article 22
Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Convention.

Article 23
Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention shall be equally authentic.

Traduzione non ufficiale

**Conferenza diplomatica per l'adozione
di una Convenzione sulle munizioni a grappolo**

30 maggio 2008

Dublino, 19-30 maggio 2008

Convenzione sulle munizioni a grappolo

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Profondamente preoccupati per il fatto che popolazioni civili e singoli civili continuano ad essere i più colpiti dai conflitti armati,

Determinati a porre fine definitivamente alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle munizioni a grappolo al momento del loro uso e quando esse non funzionano come previsto o sono abbandonate,

Preoccupati dal fatto che i residui di munizioni a grappolo uccidono o mutilano civili, ivi inclusi donne e bambini, ostacolano lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la perdita dei mezzi di sostentamento, ostacolano la riabilitazione e la ricostruzione post-conflitto, ritardano o impediscono il ritorno dei rifugiati e delle persone sfollate all'interno del paese, possono avere ripercussioni negative sugli sforzi nazionali e internazionali di instaurazione della pace e di assistenza umanitaria ed hanno altre gravi conseguenze che possono persistere per molti anni dopo l'impiego,

Profondamente preoccupati, altresì, per i pericoli rappresentati dalle ingenti scorte nazionali di munizioni a grappolo conservate per uso operativo e *determinati* a garantire la loro rapida distruzione,

Ritenendo necessario contribuire efficacemente, in maniera efficiente e coordinata, alla soluzione del problema della rimozione dei residui di munizioni a grappolo disseminati nel mondo e assicurarne la distruzione,

Determinati inoltre a garantire la piena realizzazione dei diritti di tutte le vittime delle munizioni a grappolo e *riconoscendo* la loro intrinseca dignità,

Determinati a fare tutto il possibile per fornire assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, anche in termini di assistenza medica, riabilitazione e sostegno psicologico, e assicurarne l'inserimento sociale ed economico,

Riconoscendo la necessità di fornire alle vittime delle munizioni a grappolo un'assistenza che tenga conto dell'età e del genere e di rispondere alle esigenze particolari dei gruppi vulnerabili,

Tenendo presente la Convenzione sui diritti delle persone disabili, la quale richiede tra l'altro che gli Stati parte della Convenzione si impegnino a garantire e promuovere il pieno godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali da parte di tutte le persone disabili senza alcuna discriminazione basata sulla disabilità,

Consci della necessità di coordinare adeguatamente gli sforzi intrapresi in varie sedi per promuovere i diritti e le esigenze delle vittime di vari tipi di armi e *determinati* a evitare discriminazioni tra le vittime di diversi tipi di armi,

Riaffermando che nei casi non previsti dalla presente Convenzione o da altri accordi internazionali, civili e combattenti restano sotto la tutela e l'autorità dei principi del diritto internazionale, risultanti da consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica,

Determinati inoltre ad assicurare che gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato non siano in alcun caso autorizzati a intraprendere attività vietate a uno Stato parte alla presente Convenzione,

Accogliendo favorevolmente l'amplissimo sostegno internazionale alla norma internazionale che vieta le mine antipersona, contenuta nella Convenzione del 1997

sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione,

Accogliendo inoltre favorevolmente l'adozione del Protocollo sui residui bellici esplosivi, allegato alla Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati, e la sua entrata in vigore il 12 novembre 2006, e *auspicando* un miglioramento della tutela dei civili rispetto agli effetti dei residui di munizioni a grappolo in situazioni post-conflitto,

Tenendo presente, inoltre, la Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e la Risoluzione 1612 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sui bambini nei conflitti armati,

Accogliendo favorevolmente anche le misure intraprese in anni recenti a livello nazionale, regionale e mondiale per proibire, limitare o sospendere l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo,

Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nel promuovere i principi di umanità, come attestato dall'appello mondiale a porre fine alle sofferenze causate ai civili dalle munizioni a grappolo, e *riconoscendo* gli sforzi intrapresi a tal fine dalle Nazioni Unite, dal Comitato internazionale della Croce Rossa, dalla Coalizione contro le munizioni a grappolo e da numerose altre organizzazioni non governative di tutto il mondo,

Riaffermando la Dichiarazione della Conferenza di Oslo sulle munizioni a grappolo, con la quale gli Stati hanno tra l'altro riconosciuto le gravi conseguenze causate dall'impiego di munizioni a grappolo e si sono impegnati a completare entro il 2008 uno strumento giuridicamente vincolante che vieti l'uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio di munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili ai civili e stabilisca un quadro di cooperazione e assistenza atto a fornire adeguate garanzie in materia di assistenza e riabilitazione delle vittime, bonifica delle zone contaminate, educazione alla riduzione dei rischi e distruzione delle scorte,

Sottolineando l'opportunità di ottenere l'adesione di tutti gli Stati alla presente Convenzione e *determinati* ad adoperarsi energicamente per promuoverne l'universalizzazione e la piena attuazione,

Basandosi sui principi e le norme del diritto umanitario internazionale, in particolare il principio in base al quale il diritto delle parti di un conflitto armato di scegliere metodi o mezzi di combattimento non è illimitato, e le norme in base alle quali le parti di un conflitto devono sempre distinguere tra popolazione civile e combattenti e tra obiettivi civili e obiettivi militari e orientare di conseguenza le proprie operazioni esclusivamente contro obiettivi militari, nella conduzione di operazioni militari si deve prestare attenzione costante alla salvaguardia della popolazione civile, dei civili e degli obiettivi civili, e la popolazione civile e i singoli civili godono di una tutela generale dai pericoli risultanti dalle operazioni militari,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Obblighi generali e ambito di applicazione

1. Ciascuno Stato parte si impegna a non compiere mai, in alcuna circostanza, le seguenti azioni:
 - (a) Impiegare munizioni a grappolo;
 - (b) Mettere a punto, produrre, acquisire in altro modo, stoccare, conservare o trasferire a chiunque, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo,
 - (c) Aiutare, incoraggiare o indurre chiunque a intraprendere un'attività vietata a uno Stato parte ai sensi della presente Convenzione.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo si applica, *mutatis mutandis*, alle bombette esplosive che sono specificamente concepite per essere disperse o rilasciate da *dispenser* fissati al velivolo.
3. La presente Convenzione non si applica alle mine.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per "**vittime delle munizioni a grappolo**" si intendono tutte le persone che hanno perso la vita o hanno subito un danno fisico o psicologico, una perdita economica, emarginazione sociale o sostanziale pregiudizio al godimento dei propri diritti a causa dell'impiego di munizioni a grappolo. Includono le persone direttamente colpite dalle munizioni a grappolo nonché le loro famiglie e le comunità interessate;
2. Per "**munizione a grappolo**" si intende una munizione convenzionale concepita per disperdere o rilasciare submunizioni esplosive del peso di meno di 20 chilogrammi ciascuna e che include dette submunizioni esplosive. La definizione non include:
 - (a) Una munizione o submunizione concepita per lanciare dispositivi illuminanti, fumo, dispositivi pirotecnici o *chaff*, o una munizione concepita esclusivamente a fini di difesa antiaerea;
 - (b) Una munizione o submunizione concepita per produrre effetti elettrici o elettronici;
 - (c) Una munizione che, al fine di evitare effetti indiscriminati su una zona e i rischi posti da submunizioni inesplose, presenta tutte le seguenti caratteristiche:
 - (i) Ciascuna munizione contiene meno di dieci submunizioni esplosive;
 - (ii) Ciascuna submunizione esplosiva pesa più di quattro chilogrammi,
 - (iii) Ciascuna submunizione esplosiva è concepita per rilevare e agganciare un unico bersaglio;
 - (iv) Ciascuna submunizione esplosiva è dotata di un meccanismo elettronico di autodistruzione;
 - (v) Ciascuna submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico di autodisattivazione;
3. Per "**submunizione esplosiva**" si intende una munizione convenzionale che per svolgere la sua funzione è dispersa o rilasciata da una munizione a

grappolo ed è concepita per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell'impatto, al momento dell'impatto o in seguito ad esso;

4. Per "**munizione a grappolo malfunzionante**" si intende una munizione a grappolo che è stata sparata, sganciata, lanciata, proiettata o altrimenti attivata e che avrebbe dovuto disperdere o rilasciare le proprie submunizioni esplosive ma non lo ha fatto;
5. Per "**submunizione inesplosa**" si intende una submunizione esplosiva che è stata dispersa, rilasciata o altrimenti separata da una munizione a grappolo, e che avrebbe dovuto esplodere ma non lo ha fatto;
6. Per "**munizioni a grappolo abbandonate**" si intendono munizioni a grappolo o submunizioni esplosive che non sono state usate e sono state accantonate o scartate e che non sono più sotto il controllo della parte che le ha accantonate o scartate. Possono essere state preparate o meno per l'impiego;
7. Per "**residui di munizioni a grappolo**" si intendono munizioni a grappolo malfunzionanti, munizioni a grappolo abbandonate, submunizioni inesplose e bombette inesplose;
8. Il "**trasferimento**" riguarda, oltre allo spostamento fisico delle munizioni a grappolo da e verso il territorio nazionale, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo sulle munizioni a grappolo, ma non il trasferimento di territorio contenente residui di munizioni a grappolo;
9. Per "**meccanismo di autodistruzione**" si intende un meccanismo a funzionamento automatico incorporato alla munizione che si aggiunge al meccanismo di attivazione iniziale della munizione e che assicura la distruzione della munizione in cui è incorporato;
10. Per "**autodisattivazione**" si intende il processo automatico che rende inattiva la munizione tramite l'esaurimento irreversibile di un elemento, ad esempio una batteria, che è essenziale per il funzionamento della munizione;

11. Per "**area contaminata da munizioni a grappolo**" si intende un'area in cui la presenza di residui di munizioni a grappolo è nota o sospettata;
12. Per "**mina**" si intende una munizione concepita per essere collocata sotto o sopra la superficie del terreno o di altra superficie, o in sua prossimità, e per detonare tramite la presenza, la prossimità o il contatto di una persona o di un veicolo;
13. Per "**bombetta esplosiva**" si intende una munizione convenzionale, del peso inferiore a 20 chilogrammi, che non è auto-propulsa e che per svolgere la sua funzione è dispersa o rilasciata da un *dispenser* e che è concepita per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell'impatto, al momento dell'impatto o in seguito all'impatto;
14. Per "**dispenser**" si intende un contenitore concepito per disperdere o rilasciare bombette esplosive, che è fissato a un velivolo al momento della dispersione o del rilascio;
15. Per "**bombetta inesplosa**" si intende una bombetta esplosiva che è stata dispersa, rilasciata o altrimenti separata da un *dispenser* e che avrebbe dovuto esplodere ma non lo ha fatto.

Articolo 3

Stoccaggio e distruzione delle scorte

1. Ciascuno Stato parte, in conformità con la normativa nazionale, separa tutte le munizioni a grappolo sotto la sua giurisdizione e il suo controllo dalle munizioni conservate per uso operativo e le contrassegna ai fini della loro distruzione.
2. Ciascuno Stato parte si impegna a distruggere o a garantire la distruzione di tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo nel più breve tempo possibile e non oltre otto anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte. Ciascuno Stato parte si impegna a garantire che i metodi di distruzione siano conformi alle norme internazionali applicabili per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

3. Qualora uno Stato parte ritenga di non essere in grado di distruggere o garantire la distruzione di tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo entro otto anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte, esso può presentare a una Riunione degli Stati parte o a una Conferenza di revisione una domanda di proroga, della durata massima di quattro anni, del termine per il completamento della distruzione di tali munizioni a grappolo. Uno Stato parte può, in circostanze eccezionali, richiedere ulteriori proroghe della durata massima di quattro anni. Le proroghe richieste non devono superare il numero di anni strettamente necessario per l'assolvimento da parte di tale Stato parte dei propri obblighi ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Ciascuna domanda di proroga definisce:
 - (a) La durata della proroga proposta;
 - (b) Una spiegazione dettagliata della proroga proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici di cui lo Stato parte dispone o che esso richiede per la distruzione di tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo e, se del caso, le circostanze eccezionali che giustificano la proroga;
 - (c) Un piano contenente le modalità e i tempi per la completa distruzione delle scorte;
 - (d) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive detenute al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte e delle altre munizioni a grappolo o submunizioni esplosive aggiuntive scoperte in seguito all'entrata in vigore;
 - (e) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive distrutte durante il periodo di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, e
 - (f) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive che restano da distruggere durante la proroga proposta e il ritmo di distruzione annuale previsto.
5. La Riunione degli Stati parte o la Conferenza di revisione, tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 4 del presente Articolo, valutano la domanda e decidono in base alla maggioranza dei voti degli Stati parte presenti e votanti se accettare la richiesta di proroga. Gli Stati parte possono decidere di

accordare una proroga più breve di quella richiesta e possono proporre, se del caso, dei criteri per la proroga. La domanda di proroga è presentata almeno nove mesi prima della Riunione degli Stati parte o della Conferenza di revisione durante le quali deve essere esaminata.

6. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 1 della presente Convenzione, la conservazione o l'acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive per lo sviluppo e la formazione relativi alle tecniche di rilevamento, bonifica o distruzione, o per la messa a punto di contromisure, è permessa. La quantità di submunizioni esplosive conservate o acquisite non deve superare il numero minimo assolutamente necessario a tali fini.
7. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 1 della presente Convenzione, il trasferimento di munizioni a grappolo in un altro Stato parte ai fini della distruzione, nonché per i fini di cui al paragrafo 6 del presente Articolo, è permesso.
8. Gli Stati parte che conservano, acquisiscono o trasferiscono munizioni a grappolo o submunizioni esplosive per i fini di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente Articolo presentano una relazione dettagliata sull'utilizzazione programmata ed effettiva di tali munizioni a grappolo e submunizioni esplosive, nonché sul loro tipo, quantità e numero di lotto. Se le munizioni a grappolo o submunizioni esplosive sono trasferite in un altro Stato parte per tali fini, la relazione deve includere un riferimento alla parte ricevente. Tale relazione è preparata per ciascun anno durante il quale uno Stato parte abbia conservato, acquisito o trasferito munizioni a grappolo o submunizioni esplosive ed è presentata al Segretario generale delle Nazioni Unite non oltre il 30 aprile dell'anno seguente.

Articolo 4

Rimozione e distruzione dei residui di munizioni a grappolo ed educazione alla riduzione dei rischi

1. Ciascuno Stato parte si impegna a rimuovere e distruggere i residui di munizioni a grappolo situati in aree contaminate da munizioni a grappolo e

sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, o ad assicurarne la rimozione e la distruzione, secondo le modalità seguenti:

- (a) Quando i residui di munizioni a grappolo sono situati in aree sotto la sua giurisdizione o il suo controllo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte, tale rimozione e distruzione è portata a termine nel più breve tempo possibile ma non oltre dieci anni da tale data;
 - (b) Quando, in seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte, le munizioni a grappolo sono divenute residui di munizioni a grappolo situati in aree sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, tale rimozione e distruzione deve essere portata a termine nel più breve tempo possibile ma non oltre dieci anni dalla fine delle ostilità attive nel corso delle quali tali munizioni a grappolo sono divenute residui di munizioni a grappolo, e
 - (c) Una volta soddisfatto uno o l'altro degli obblighi enunciati alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo, tale Stato parte presenta una dichiarazione di conformità alla successiva Riunione degli Stati parte.
2. Nell'adempire i propri obblighi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, ciascuno Stato parte adotta nel più breve tempo possibile le misure seguenti, tenendo conto delle disposizioni dell'Articolo 6 della presente Convenzione in materia di cooperazione e assistenza internazionale:
- (a) Esaminare, valutare e registrare la minaccia posta dai residui di munizioni a grappolo, compiendo tutti gli sforzi possibili per individuare tutte le aree contaminate da munizioni a grappolo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
 - (b) Valutare le esigenze, stabilendone l'ordine di priorità, in termini di marcatura, tutela dei civili, rimozione e distruzione, adottare misure per mobilitare risorse ed elaborare un piano nazionale per la realizzazione di tali attività, basandosi ove opportuno sulle strutture, esperienze e metodologie esistenti;
 - (c) Adottare tutte le misure possibili per assicurare che tutte le aree contaminate da munizioni a grappolo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo siano demarcate lungo il loro perimetro, siano sorvegliate e siano protette da recinzioni o altri mezzi atti a impedire efficacemente l'accesso ai civili. Per segnalare le aree di presunto pericolo si utilizzano segnali di avvertimento basati su sistemi di marcatura facilmente riconoscibili dalla

- collettività interessata. I segnali e le altre indicazioni che delimitano aree pericolose devono, per quanto possibile, essere visibili, leggibili, durevoli e resistenti agli effetti ambientali e devono indicare chiaramente quale lato della linea di demarcazione è considerato parte delle aree contaminate da munizioni a grappolo e quale lato è considerato sicuro;
- (d) Rimuovere e distruggere tutti i residui di munizioni a grappolo situati in aree sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e
- (e) Impartire educazione alla riduzione dei rischi per sensibilizzare i civili che vivono all'interno o in prossimità delle aree contaminate da munizioni a grappolo in merito ai rischi posti da tali residui.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, ciascuno Stato parte tiene conto delle norme internazionali, incluse le norme internazionali per la lotta anti-mine (*International Mine Action Standards, IMAS*).
4. Il presente paragrafo si applica nei casi in cui le munizioni a grappolo sono state impiegate o abbandonate da uno Stato parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte e sono divenute residui di munizioni a grappolo che sono situate in aree sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato parte al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quest'ultimo.
- (a) In tali casi, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per i due Stati parte, il primo Stato parte è vivamente incoraggiato a fornire, tra le altre cose, assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di risorse umane al secondo Stato parte, su base bilaterale o attraverso un terzo scelto di comune accordo, anche tramite il sistema delle Nazioni Unite o altre organizzazioni pertinenti, per facilitare la marcatura, la rimozione e la distruzione di tali residui di munizioni a grappolo.
- (b) Tale assistenza include, laddove disponibili, informazioni sui tipi e le quantità delle munizioni a grappolo utilizzate, sul luogo preciso degli attacchi con munizioni a grappolo e sulle aree in cui è stata stabilita la presenza di residui di munizioni a grappolo.

5. Qualora uno Stato parte ritenga di non essere in grado di rimuovere e distruggere o di assicurare la rimozione e distruzione di tutti i residui di munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte, esso può presentare alla Riunione degli Stati parte o a una Conferenza di revisione una domanda di proroga del termine per il completamento della rimozione e distruzione di tali residui di munizioni a grappolo per un periodo massimo di cinque anni. La proroga richiesta non deve superare il numero di anni strettamente necessario per l'assolvimento da parte di tale Stato parte dei propri obblighi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo.

6. La domanda di proroga è presentata a una Riunione di Stati parte o a una Conferenza di revisione prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo per tale Stato parte. Ciascuna domanda è presentata almeno nove mesi prima della Riunione degli Stati parte o della Conferenza di revisione nel corso della quale essa deve essere esaminata. Ciascuna domanda definisce:
 - (a) La durata della proroga proposta;
 - (b) Una spiegazione dettagliata dei motivi alla base della proroga proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici di cui lo Stato parte dispone e che esso richiede per la rimozione e distruzione di tutti i residui di munizioni a grappolo nel corso della proroga proposta;
 - (c) La preparazione dei lavori futuri e lo stato di avanzamento di quelli già effettuati nel quadro dei programmi nazionali di rimozione e distruzione durante il periodo iniziale di dieci anni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo e durante le proroghe successive;
 - (d) La superficie totale dell'area contenente residui di munizioni a grappolo al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte e di ogni altra area aggiuntiva contenente residui di munizioni a grappolo scoperta in seguito a detta entrata in vigore;
 - (e) La superficie totale dell'area contenente residui di munizioni a grappolo rimossi in seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - (f) La superficie totale dell'area contenente residui di munizioni a grappolo che restano da rimuovere durante la proroga proposta;
 - (g) Le circostanze che hanno limitato la capacità dello Stato parte di distruggere tutti i residui di munizioni a grappolo situati in aree sotto la sua

- giurisdizione o il suo controllo durante il periodo iniziale di dieci anni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo e quelle che potrebbero limitare tale capacità durante la proroga proposta;
- (h) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali della proroga proposta, e
- (i) Qualsiasi altra informazione pertinente alla domanda di proroga.
7. La Riunione degli Stati parte o la Conferenza di revisione, tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 6 del presente Articolo, fra cui le quantità di residui di munizioni a grappolo indicate, valuta la domanda e decide in base alla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti se accogliere la domanda di proroga. Gli Stati parte possono decidere, se del caso, di accordare una proroga più breve di quella richiesta e possono proporre dei criteri per la proroga.
8. Detta proroga può essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni dietro presentazione di una nuova domanda, in conformità con i paragrafi 5, 6 e 7 del presente Articolo. Nel fare richiesta di una ulteriore proroga lo Stato parte deve fornire informazioni aggiuntive su quanto intrapreso nel corso della precedente proroga accordata in conformità con il presente Articolo.

Articolo 5

Assistenza alle vittime

1. Ciascuno Stato parte fornisce alle vittime delle munizioni a grappolo nelle aree sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e in conformità con il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani, adeguata assistenza che tenga conto di età e genere, comprendente cure mediche, riabilitazione e sostegno psicologico, nonché inserimento sociale ed economico. Ciascuno Stato parte compie tutti gli sforzi possibili per raccogliere dati pertinenti affidabili riguardo alle vittime delle munizioni a grappolo.
2. Nell'assolvere i propri obblighi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo ciascuno Stato parte deve:
- (a) Valutare le esigenze delle vittime delle munizioni a grappolo;

- (b) Elaborare, attuare e far applicare tutte le leggi e politiche nazionali necessarie;
- (c) Elaborare un piano e un bilancio nazionali, comprendenti i tempi stimati per la realizzazione di tali attività, in vista del loro inserimento nei quadri e meccanismi nazionali in materia di disabilità, sviluppo e diritti umani, nel rispetto del ruolo specifico e del contributo degli attori interessati;
- (d) Intraprendere misure per mobilitare risorse nazionali e internazionali;
- (e) Non operare discriminazioni nei confronti delle vittime di munizioni a grappolo o tra esse stesse, o tra le vittime di munizioni a grappolo e coloro che hanno riportato lesioni o disabilità dovute ad altre cause; le differenze di trattamento devono essere basate unicamente su esigenze mediche, riabilitative, psicologiche o socio-economiche;
- (f) Consultare strettamente e coinvolgere attivamente le vittime delle munizioni a grappolo e le organizzazioni che le rappresentano;
- (g) Designare un punto di contatto in seno al governo per il coordinamento delle questioni relative all'attuazione del presente Articolo, e
- (h) Adoperarsi per inserire le linee guida e le buone prassi pertinenti, anche nei campi delle cure mediche, della riabilitazione e del sostegno psicologico, nonché dell'inserimento sociale ed economico.

Articolo 6

Cooperazione e assistenza internazionale

1. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione ciascuno Stato parte ha il diritto di richiedere e ricevere assistenza.
2. Ciascuno Stato parte che è nelle condizioni di farlo fornisce assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati parte colpiti dalle munizioni a grappolo allo scopo di dare attuazione agli obblighi previsti dalla presente Convenzione. L'assistenza può essere prestata, tra l'altro, tramite il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni e istituzioni internazionali, regionali o nazionali, le organizzazioni o istituzioni non governative o su base bilaterale.
3. Ciascuno Stato parte si impegna ad agevolare lo scambio più ampio possibile di attrezzature e di informazioni di carattere scientifico e tecnologico, finalizzato all'attuazione della presente Convenzione, e ha il diritto di

partecipare a tale scambio. Gli Stati parte non devono imporre restrizioni indebite alla consegna e all'accettazione di attrezzature per la bonifica o di tipo analogo e alle relative informazioni tecnologiche a fini umanitari.

4. Oltre agli obblighi che gli possono derivare dal paragrafo 4 dell'Articolo 4 della presente Convenzione, ciascuno Stato parte che è nelle condizioni di farlo deve prestare assistenza per la rimozione e distruzione di residui di munizioni a grappolo, dare informazioni sui diversi mezzi e tecnologie per la rimozione di tali residuati e fornire liste di esperti, indicare organismi specializzati o punti di contatto nazionali competenti in materia di rimozione e distruzione di residui di munizioni a grappolo e in attività correlate.
5. Ciascuno Stato parte che è nelle condizioni di farlo presta assistenza per la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e fornisce altresì assistenza al fine di individuare, valutare e stabilire l'ordine di priorità delle misure pratiche da adottare in materia di marcatura, educazione alla riduzione dei rischi, tutela della popolazione civile e rimozione e distruzione ai sensi dell'Articolo 4 della presente Convenzione.
6. Se, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, delle munizioni a grappolo sono diventate residui di munizioni a grappolo situati nelle aree soggette alla giurisdizione o al controllo di uno Stato parte, gli Stati parte che sono nelle condizioni di farlo forniscono immediato soccorso allo Stato parte in questione.
7. Ciascuno Stato parte che è nelle condizioni di farlo fornisce assistenza per dare attuazione agli obblighi di cui all'Articolo 5 della presente Convenzione al fine di fornire un'assistenza adeguata che tenga conto di età e genere, ivi comprese le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico alle vittime delle munizioni a grappolo, nonché promuovere l'inserimento sociale ed economico di queste ultime. L'assistenza può essere prestata, tra l'altro, tramite il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni e istituzioni internazionali, regionali o nazionali, le organizzazioni o istituzioni non governative o su base bilaterale.

8. Ciascuno Stato parte che è nelle condizioni di farlo fornisce assistenza al fine di contribuire alla ripresa economica e sociale necessaria in conseguenza dell'impiego di munizioni a grappolo negli Stati parte in questione.
9. Ciascuno Stato parte che è nelle condizioni di farlo può contribuire a fondi speciali istituiti appositamente per facilitare le misure di assistenza previste dal presente Articolo.
10. Ciascuno Stato parte che richiede e riceve assistenza adotta tutte le misure appropriate per agevolare l'attuazione puntuale ed efficace della presente Convenzione, in particolare facilitando l'ingresso e l'uscita di personale, materiale e attrezzature secondo modalità conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali.
11. Ciascuno Stato parte, al fine di mettere a punto un piano d'azione nazionale, può chiedere al sistema delle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, a altri Stati parte o altre istituzioni intergovernative o non governative di coadiuvare le proprie autorità a determinare, tra l'altro, quanto segue:
 - (a) la natura e l'entità dei residui di munizioni a grappolo situati nelle aree sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
 - (b) le risorse finanziarie, tecnologiche e umane necessarie per realizzare il piano;
 - (c) il tempo ritenuto necessario per rimuovere e distruggere tutti i residui di munizioni a grappolo situati nelle aree sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
 - (d) i programmi di educazione alla riduzione dei rischi e le attività di sensibilizzazione per ridurre il numero dei feriti o delle morti causate dalle munizioni a grappolo;
 - (e) l'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, e
 - (f) la relazione di coordinamento tra il governo dello Stato parte in questione e le entità governative, intergovernative o non governative competenti in materia che collaborano all'attuazione del piano.
12. Gli Stati parte che prestano e ricevono assistenza conformemente alle disposizioni del presente Articolo cooperano al fine di garantire la piena e rapida attuazione dei programmi di assistenza concordati.

Articolo 7
Misure di trasparenza

1. Ciascuno Stato parte presenta al Segretario generale delle Nazioni Unite, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte, una relazione con le seguenti indicazioni:
- (a) le misure di attuazione a livello nazionale di cui all'Articolo 9 della presente Convenzione;
 - (b) il numero totale delle munizioni a grappolo, ivi comprese le submunizioni esplosive, di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 3 della presente Convenzione, con una descrizione dettagliata del tipo, della quantità e, se possibile, dei numeri di lotto per ciascun tipo;
 - (c) le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di munizione a grappolo prodotto dallo Stato parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato, nella misura in cui esse siano note, nonché di quelle che esso attualmente detiene o possiede, fornendo, per quanto ragionevolmente possibile, il genere di informazioni atte a facilitare l'identificazione e la rimozione delle munizioni a grappolo; come requisito minimo tali informazioni devono comprendere indicazioni sulle dimensioni, il tipo di spoletta, il contenuto esplosivo, il contenuto metallico, fotografie a colori e altri elementi in grado di facilitare la rimozione dei residui di munizioni a grappolo;
 - (d) la situazione attuale e lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione o di smantellamento degli impianti di produzione di munizioni a grappolo;
 - (e) la situazione attuale e lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione, ai sensi dell'Articolo 3 della presente Convenzione, delle munizioni a grappolo, ivi comprese le submunizioni esplosive, specificando i metodi utilizzati per la distruzione, l'ubicazione di tutti i siti destinati a tale scopo e le norme ambientali e di sicurezza che devono essere osservate;
 - (f) i tipi e le quantità delle munizioni a grappolo, ivi comprese le submunizioni esplosive, distrutte conformemente all'Articolo 3 della presente Convenzione, specificando i metodi adottati per la loro

- distruzione, l'ubicazione dei siti destinati a tale scopo e le norme ambientali e di sicurezza che devono essere osservate;
- (g) le scorte di munizioni a grappolo, ivi comprese le submunizioni esplosive, individuate dopo l'annuncio della conclusione del programma di cui alla lettera (e) del presente paragrafo, e i piani per la loro distruzione ai sensi dell'Articolo 3 della presente Convenzione;
 - (h) nella misura del possibile, la dimensione e l'ubicazione di tutte le aree contaminate da munizioni a grappolo sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo, con la descrizione più dettagliata possibile del tipo e della quantità di ciascun tipo di residuo di munizione a grappolo presente in ciascuna area e il periodo del suo impiego;
 - (i) la situazione attuale e lo stato di avanzamento dei programmi di rimozione e di distruzione di tutti i tipi e quantitativi di residui di munizioni a grappolo che sono stati rimossi e distrutti conformemente all'Articolo 4 della presente Convenzione, con l'indicazione della dimensione e ubicazione dell'area contaminata da munizioni a grappolo e successivamente bonificata nonché una descrizione dettagliata della quantità di ciascun tipo di residuo di munizione a grappolo rimosso e distrutto;
 - (j) le misure adottate per promuovere l'educazione alla riduzione dei rischi e, in particolare, per allertare nel più breve tempo possibile e in maniera efficace la popolazione civile residente nelle aree sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo contaminate da munizioni a grappolo;
 - (k) la situazione attuale e i progressi compiuti per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi di cui all'Articolo 5 della presente Convenzione per garantire in maniera adeguata alle vittime delle munizioni a grappolo un'assistenza appropriata che tenga conto di età e genere, ivi comprese le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, promuovere il loro inserimento sociale ed economico, nonché raccogliere dati affidabili sulle vittime delle munizioni a grappolo;
 - (l) il nome e le coordinate delle istituzioni incaricate di fornire le informazioni e responsabili dell'attuazione delle misure indicate nel presente paragrafo;

- (m) la quantità delle risorse nazionali, compresi i mezzi finanziari, materiali o in natura, destinate all'attuazione delle disposizioni di cui agli Articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione; e
 - (n) le quantità, i tipi e le destinazioni della cooperazione e dell'assistenza internazionale prevista dall'Articolo 6 della presente Convenzione.
2. Le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo vengono aggiornate dagli Stati parte annualmente per l'anno solare precedente e sono comunicate al Segretario generale delle Nazioni Unite entro il 30 aprile di ogni anno.
 3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette agli Stati parte tutte le relazioni pervenute.

Articolo 8

Assistenza e chiarimenti sul rispetto delle disposizioni della Convenzione

1. Gli Stati parte convengono di consultarsi e di cooperare in materia di applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e di lavorare in uno spirito di cooperazione per agevolare il rispetto da parte degli Stati parte degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
2. Se uno o più Stati parte desiderano chiarire e risolvere questioni concernenti il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione da parte di un altro Stato parte, essi possono presentare, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, una richiesta di chiarimento a tale Stato. La richiesta deve essere corredata da tutte le informazioni appropriate. Gli Stati parte si devono astenere dal presentare richieste di chiarimento infondate, avendo cura di evitare ogni abuso. Uno Stato parte che riceve una richiesta di chiarimento deve fornire entro 28 giorni allo Stato parte richiedente, attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni utili a chiarire la questione.

3. Se lo Stato parte richiedente non riceve una risposta per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite entro tale periodo, o se reputa che la risposta alla richiesta di chiarimento non sia soddisfacente, esso può, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, sottoporre la questione alla successiva Riunione degli Stati parte. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette la richiesta, corredata da tutte le informazioni appropriate relative alla richiesta di chiarimenti, a tutti gli Stati parte. Le informazioni sono trasmesse allo Stato parte sollecitato che avrà il diritto di formulare una risposta.
4. Fino alla convocazione di una Riunione degli Stati parte, qualsiasi Stato parte interessato può chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di esercitare i propri buoni uffici per agevolare i chiarimenti richiesti.
5. Quando una questione le viene sottoposta conformemente al paragrafo 3 del presente Articolo, la Riunione degli Stati parte decide innanzitutto sull'opportunità di sottoporre la questione a ulteriore esame, tenendo conto di tutte le informazioni trasmesse dagli Stati parte interessati. Se decide di procedere in tal senso, la Riunione può esprimere agli Stati parte interessati raccomandazioni sulle modalità e sugli strumenti atti a chiarire ulteriormente o a risolvere la questione in esame, tra cui l'avvio delle procedure appropriate conformemente al diritto internazionale. Nel caso in cui determini che la questione che le è stata sottoposta sia riconducibile a circostanze al di fuori del controllo dello Stato parte sollecitato, la Riunione degli Stati parte può raccomandare l'adozione di misure appropriate, ivi compreso il ricorso alle misure di cooperazione di cui all'Articolo 6 della presente Convenzione.
6. Oltre alle procedure previste ai paragrafi da 2 a 5 del presente Articolo, la Riunione degli Stati parte può decidere di adottare qualsiasi altra procedura generale o altro meccanismo specifico che ritenga opportuni al fine di chiarire la situazione relativa all'osservanza, compresi i fatti, e di risolvere i casi di mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 9

Misure di attuazione a livello nazionale

Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure legislative, regolamentari e di altra natura che ritenga appropriate per dare attuazione alla presente Convenzione, ivi compresa l'imposizione di sanzioni penali volte a prevenire e reprimere le attività vietate a uno Stato parte in virtù della presente Convenzione e intraprese da persone, o su un territorio, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

Articolo 10

Composizione delle controversie

1. Se tra due o più Stati parte sorge una controversia sull'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, gli Stati parte interessati si consultano per pervenire a una rapida composizione della controversia per via negoziale o attraverso altri mezzi pacifici di loro scelta, ed in particolare attraverso il ricorso alla Riunione degli Stati parte e il deferimento alla Corte internazionale di giustizia in conformità con lo statuto della Corte.
2. La Riunione degli Stati parte può contribuire alla composizione della controversia con i mezzi che ritiene appropriati, in particolare offrendo i propri buoni uffici, invitando gli Stati parte in questione ad avviare la procedura di composizione di loro scelta e raccomandando un limite di tempo per la durata della procedura concordata.

Articolo 11

Riunione degli Stati parte

1. Gli Stati parte si riuniscono regolarmente per prendere in esame e, ove necessario, deliberare su tutte le questioni relative all'applicazione o attuazione della presente Convenzione, ed in particolare in merito a:
 - (a) il funzionamento e lo stato di applicazione della presente Convenzione;
 - (b) le questioni sollevate nelle relazioni presentate ai sensi della presente Convenzione;

- (c) la cooperazione e l'assistenza internazionale ai sensi dell'Articolo 6 della presente Convenzione;
 - (d) la messa a punto di tecnologie per la rimozione dei residui delle munizioni a grappolo;
 - (e) le richieste degli Stati parte di cui agli Articoli 8 e 10 della presente Convenzione; e
 - (f) le domande degli Stati parte di cui agli Articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
2. La prima Riunione degli Stati parte viene convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive sono convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite ogni anno fino alla prima Conferenza di revisione.
3. Gli Stati non parte della presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni pertinenti, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative pertinenti possono essere invitati a partecipare a tali Riunioni in qualità di osservatori conformemente al regolamento interno approvato di comune accordo.

Articolo 12

Conferenze di revisione

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una Conferenza di revisione cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Conferenze di revisione successive sono convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite se uno o più Stati parte presentano una richiesta in tal senso, fermo restando che l'intervallo di tempo tra le Conferenze di revisione non può essere inferiore a cinque anni. Gli Stati parte della presente Convenzione sono invitati a ciascuna Conferenza di revisione.
2. La Conferenza di revisione ha i seguenti compiti:
- (a) verificare il funzionamento e lo stato di applicazione della presente Convenzione;

- (b) valutare la necessità di convocare ulteriori Riunioni degli Stati parte ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 11 della presente Convenzione, nonché stabilirne la cadenza; e
 - (c) adottare decisioni in merito alle domande degli Stati parte di cui agli Articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
3. Gli Stati non parte della presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni pertinenti, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati a partecipare a ciascuna Conferenza di revisione in qualità di osservatori conformemente al regolamento interno approvato di comune accordo.

Articolo 13 *Modifiche*

1. Gli Stati parte, in qualsiasi momento dalla sua entrata in vigore, possono proporre modifiche alla presente Convenzione. Le proposte di modifica devono essere inoltrate al Segretario generale delle Nazioni Unite che le diffonde tra tutti gli Stati parte e raccoglie i pareri di questi ultimi in merito all'opportunità di convocare una Conferenza di modifica per esaminare la proposta. Se la maggioranza degli Stati parte comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, entro 90 giorni dalla diffusione della proposta, che è favorevole a che si proceda all'esame della proposta, il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una Conferenza di modifica alla quale saranno invitati tutti gli Stati parte.
2. Gli Stati non parte della presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni pertinenti, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati a partecipare alla Conferenza di modifica in qualità di osservatori conformemente al regolamento interno approvato di comune accordo.

3. La Conferenza di modifica ha luogo immediatamente dopo una Riunione degli Stati parte o una Conferenza di revisione, a meno che la maggioranza degli Stati parte non chieda che si tenga prima.
4. Le modifiche alla presente Convenzione sono approvate con la maggioranza dei due terzi degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza di modifica. Il Depositario comunica le modifiche adottate a tutti gli Stati.
5. Una modifica alla presente Convenzione entra in vigore, per gli Stati parte che hanno accettato la modifica, nel momento in cui la maggioranza degli Stati che facevano parte della Convenzione alla data dell'approvazione della modifica ha depositato le relative accettazioni. Successivamente essa entra in vigore per ciascuno Stato parte alla data del deposito del relativo strumento di accettazione.

Articolo 14

Oneri e compiti amministrativi

1. I costi delle Riunioni degli Stati parte, delle Conferenze di revisione e delle Conferenze di modifica sono sostenuti dagli Stati parte e dagli Stati non parte della presente Convenzione che vi partecipano, in base alla scala delle quote di contribuzione delle Nazioni Unite, debitamente adeguata.
2. Le spese sostenute dal Segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi degli Articoli 7 e 8 della presente Convenzione sono sostenute dagli Stati parte in base alla scala delle quote di contribuzione delle Nazioni Unite, debitamente adeguata.
3. L'adempimento, da parte del Segretario generale, dei compiti amministrativi assegnatigli ai sensi della presente Convenzione è oggetto di uno specifico mandato delle Nazioni Unite.

Articolo 15

Firma

La presente Convenzione, fatta a Dublino il 30 Maggio 2008, è aperta alla firma di tutti gli Stati il 3 dicembre 2008 ad Oslo e, successivamente, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 16

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Firmatari.
2. Essa rimane aperta all'adesione di tutti gli Stati non firmatari.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui è depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per gli Stati che depositano i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui tali Stati hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 18

Applicazione provvisoria

Qualunque Stato può dichiarare, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che applicherà provvisoriamente l'Articolo 1 della presente Convenzione in attesa della sua entrata in vigore per tale Stato.

Articolo 19

Riserve

Gli Articoli della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserve.

Articolo 20

Durata e recesso

1. La presente Convenzione ha durata illimitata.
2. Ogni Stato parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, ha il diritto di recedere dalla presente Convenzione. Deve dare comunicazione del recesso a tutti gli altri Stati parte, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo strumento di recesso deve comprendere una esaustiva spiegazione dei motivi che determinano il recesso.
3. Il recesso ha effetto solo sei mesi dopo la ricezione degli strumenti di recesso da parte del Depositario. Tuttavia, se allo scadere del periodo di sei mesi lo Stato parte che intende recedere si trova ad essere impegnato in un conflitto armato, il recesso non ha effetto prima della conclusione di tale conflitto armato.

Articolo 21

Relazioni con gli Stati non parte della Convenzione

1. Ciascuno Stato parte incoraggia gli Stati non parte a ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, con l'obiettivo di sollecitare l'adesione di tutti gli Stati.

2. Ciascuno Stato parte dà notifica ai governi di tutti gli Stati non parte della presente Convenzione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, promuove le norme da essa stabilite e compie tutti gli sforzi possibili per scoraggiare gli Stati non parte della presente Convenzione dall'impiegare munizioni a grappolo.
3. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 1 della presente Convenzione e in conformità con il diritto internazionale, gli Stati parte, il loro personale militare o i loro cittadini possono partecipare a cooperazione e operazioni militari insieme a Stati non parte della presente Convenzione che potrebbero intraprendere attività vietate a uno Stato parte.
4. Nulla di quanto disposto dal paragrafo 3 del presente Articolo autorizza uno Stato parte a:
 - (a) mettere a punto, produrre o acquisire altrimenti munizioni a grappolo;
 - (b) costituire esso stesso scorte di munizioni a grappolo o trasferire tali munizioni;
 - (c) utilizzare esso stesso munizioni a grappolo; o
 - (d) richiedere espressamente l'uso di munizioni a grappolo nei casi in cui la scelta delle munizioni da utilizzare sia sotto il suo controllo esclusivo.

Articolo 22
Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato Depositario della presente Convenzione.

Articolo 23
Testi autentici

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione sono ugualmente autentici.

